

Codice A1801A

D.D. 15 dicembre 2016, n. 3658

**Parere su istanza di acquisto di area del demanio idrico ai sensi dell'articolo 5 bis del d.l. n. 143/2003 convertito con l. n. 212/2003 sita nel Comune di Arona (NO), richiedente Sig. SAVOINI Piermaria.**

Premesso che

- con nota prot. n. 2016/14246/DR-TO del 24/10/2016 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Servizi Territoriali - Torino 3, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata in data 13/12/2011, dal Sig. SAVOINI Piermaria per l'acquisto di un'area appartenente al demanio idrico, sita nel Comune di Arona (NO) al foglio 20 mappale 96;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- in considerazione della specificità delle vendite per sconfinamento rispetto alle ordinarie procedure di sdemanializzazione, le citate deliberazioni prevedono un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprende, per tali fattispecie, le valutazioni in linea idraulica e, per il caso in cui queste siano favorevoli, le ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate;

- nella nota prot. n. 52027/A1817A del 01/12/2016 il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... Dagli elaborati trasmessi e a seguito dei sopralluoghi si deduce che il mappale 96 del Fg. 20 in Comune di Arona a seguito delle opere esistenti, allo stato attuale non risulta più sommersibile dalla quota di piena ordinaria del Lago Maggiore. Dal sopralluogo, dagli elaborati trasmessi e per le motivazioni sopraesposte si esprime per quanto di competenza, ed ai fini idraulici: - parere favorevole alla vendita dell'area demaniale inerente il Fg. 20 mapp. 96 in Comune di Arona in quanto a seguito delle opere a suo tempo realizzate allo stato attuale non è più sommersibile dalla quota di piena ordinaria delle acque del lago Maggiore. Il suddetto parere è espresso anche nel rispetto della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 gennaio 1994 n. 37. ..."*

- in relazione alle aree per le quali è stato espresso parere idraulico favorevole, il Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania ha espresso parere favorevole in merito all'equilibrio geostatico e geomorfologico;

## IL DIRIGENTE

viste le D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e n. 30-2231 del 22 giugno 2011;

preso atto dei pareri citati in premessa;

### *determina*

- di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area demaniale censita al catasto del Comune di Arona (NO) al foglio 20 mappale 96;
- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali - Torino 3, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(Maria GAMBINO)